

PROTOCOLLO N. 1

relativo ai prodotti contemplati all'articolo 15

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1

1. Le importazioni dei prodotti di cui agli allegati I-IV sono soggette a massimali annui oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi, secondo le disposizioni dei seguenti paragrafi ; i massimali per l'anno di entrata in vigore dell'accordo sono indicati per ciascun prodotto.

2. Quando viene raggiunto il massimale stabilito per l'importazione di un prodotto, si può ripristinare la riscossione dei dazi doganali, di cui al paragrafo 1, all'importazione del prodotto in questione, sino al termine dell'anno civile.

Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimale raggiungono il 75 % dell'importo stabilito, la Comunità ne informa il Consiglio di cooperazione.

3. Se, per due anni successivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori all'80 % dell'importo stabilito, la Comunità può soprassedere all'applicazione di tale massimale.

4. A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, gli importi dei massimali di cui agli allegati I-IV sono aumentati annualmente del 5 %, ad eccezione di quelli di cui all'allegato II - A, per i quali l'aumento dei massimali segue lo stesso ritmo del livello di autolimitazione stabilito per il medesimo prodotto nell'ambito dell'accordo sul commercio dei tessili fra la Jugoslavia e la Comunità, concluso nel quadro dell'accordo multilaterale sul commercio dei tessili.

Tuttavia, nel caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità di prorogare di un anno il massimale o i massimali stabiliti per l'anno precedente.

ARTICOLO 2

1. La Comunità si riserva di modificare il regime relativo ai prodotti di cui all'allegato III nei seguenti casi :
 - approvazione di una definizione comune dell'origine relativa ai prodotti petroliferi provenienti dagli Stati terzi e dai paesi associati ;
 - decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune ;
 - attuazione di una politica comune nel settore dell'energia.
2. In questo caso, la Comunità concede alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli accordati in virtù dell'accordo.

Su richiesta dell'altra parte, si potranno tenere consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sulle misure prese a norma delle disposizioni del presente capoverso.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, le norme dell'accordo non recano pregiudizio alle regolamentazioni non tariffarie applicate all'importazione dei prodotti petroliferi.

A L L E G A T O I

relativo a taluni prodotti industriali

N° della tariff. doganale comune	Designazione delle merci	Importo del massimale tonnellate
31.02 (1)	Concimi minerali o chimici azotati B. Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco C. altri	2.000 18.000
31.05 (1)	Altri concimi, prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti od involucri di un peso lordo massimo di 10 Kg.	30.000
39.03	Cellulosa rigenerata, nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, esteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloidi, ecc.), fibra vulcanizzata B. altri I Cellulosa rigenerata II. Nitrati di cellulosa	1.000 509
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie ; B. altre II. non nominati - dei tipi utilizzati per velocipedi, per velocipedi con motore ausiliario, per motocicli e moto "scooters", protettori (flaps) (presentati isolatamente), tubolari - altri	2.000 2.800
42.03	Oggetto di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti A. Oggetti di vestiario B Guanti, comprese le muffole II. speciali per sport III. altri C. altri accessori per oggetti di vestiario	250
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie, legno intarsiato o incrostato	90.000 m ³
44.18	Legno detto "artificiale" o "ricostituito", formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	22.000
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	340
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, calzature (non comprese nella voce n° 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale . A. Calzature con tomaia di cuoio naturale B. altre	400 138

(1) La Jugoslavia non potrà esportare in Italia quantitativi superiori a quelli consolidati

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del massimale tonnellate
70.05	Vetro tirato o soffiato detto "vetro per vetrate", non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	4.000
70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune : A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica : II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, cap-pelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	1.500
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n° 73.19	8.000
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	600
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame	1.650
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	1.000
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	2.200
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco ; polveri e pagliette di zinco	1.900
85.01	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : B. altre macchine ed apparecchi I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti C. Parti e pezzi staccati	2.750 1.200
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od coidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione : B. altri	1.600
85.25	Isolatori di qualsiasi materia	250
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	545
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo ; loro parti e pezzi staccati : B. Rimorchi e semirimorchi : II. altri	1.500
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n° 94.02) e loro parti : B. altri : ex II. non nominati : - esclusi i mobili per sedersi appositamente costruiti per automobili	5.000
94.03	Altri mobili e loro parti	4.400

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A L L E G A T O II

relativo a taluni prodotti tessili

II - A

Categoria di prodotti	N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità	Massimale 1980
1	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	3.747
2	55.09	Altri tessuti di cotone	tonnellate	4.590 (1)
3	56.07 A	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco	tonnellate	359
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi da indumenti per bambini piccoli, in cotone o in fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diverse da indumenti per bambini piccoli	1.000 pezzi	1.134
5	60.05 A I II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) 22 bbb) ccc) ddd) eee)	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh) a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1.000 pezzi	275
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	Calzoncini, shorts e pantaloni, di tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni di tessuti per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1.000 pezzi	163
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone, o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1.000 pezzi	96

(1) Diversi dai greggi e sbiancati al massimo al 15 %

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Categoria di prodotti	N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità	Massimale 1980
8	61.03 A	Camicie e camicette tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1.000 pezzi	619
9	55.08 62.02 B III a) 1	Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, rucola del tipo spugna, di cotone	tonnellate	202
12	60.03 A B I II b) C D	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche, per donna	1.000 paia	1.288
15 B	61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, di tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A (di tessuti impregnati, rivestiti o ricoperti), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1.000 pezzi	138
16	61.01 B V c) 1 2 3	Vestiti e completi, tessuti per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1.000 pezzi	143
18	61.03 B C	Sottovesti tessute, diverse dalle camicie e camicette, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	tonnellate	50
24	60.04 B IV b) 1 bb) d) 1 bb)	Pigiama a maglia, di cotone o di fibre sintetiche, per uomo e per ragazzo	1.000 pezzi	180
25	60.04 B IV b) 2 aa) bb) d) 2 aa) bb)	Pigiama e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza o per bambini (diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés))	1.000 pezzi	209

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Categoria di prodotti	N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità	Massimale 1980
48	53.07 53.08 B	Filati di lana o di pelli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	209
52	55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	tonnellate	66
57	60.05 A II b) 5 B 60.06 B II B III	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti (ad eccezione degli indumenti) a maglia non elastica né gommata Manufatti (diversi dai costumi da bagno), a maglia elastica o gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	tonnellate	159
73	60.05 A II b) 3	Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1.000 pezzi	238

II - 3

22	56.05 A	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	253
23	56.05 B	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	153
33	51.04 A III a) 62.03 B II b) 1	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili in polietilene o polipropilene, di larghezza inferiore a 3 m Sacchi di tessuti fabbricati con lamette e simili	tonnellate	186
37	56.07 B	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	tonnellate	599
56	56.06 A	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto	tonnellate	25
57	56.06 B	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto	tonnellate	1
-	59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati	tonnellate	1.750

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO III

relativo a taluni derivati del petrolio

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali
27.10	<p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) ; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base :</p> <p>A. Oli leggeri : III. destinati ad altri usi</p> <p>B. Oli medi : III. destinati ad altri usi</p> <p>C. Oli pesanti : I. Oli da gas : c) destinati ad altri usi</p> <p>II. Oli combustibili : c) destinati ad altri usi</p> <p>III. Oli lubrificanti ed altri : c) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo 27 (a) d) destinati ad altri usi</p>	
27.11	<p>Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi :</p> <p>A. Propano di purezza uguale o superiore a 99 % : I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile</p> <p>B. altri : I. Propani e butani commerciali : c) destinati ad altri usi</p>	425.000 tonnellate
27.12	<p>Vaselina :</p> <p>A. greggia : III. destinata ad altri usi</p> <p>B. altra</p>	
27.13	<p>Paraffina, cera di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi ("gatsch", "slack wax", ecc.), anche colorati :</p> <p>B. altri : I. greggi : c) destinati ad altri usi</p> <p>II. non nominati</p>	
27.14	<p>Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi :</p> <p>C. altri : II. non nominati</p>	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO IV

relativo a taluni prodotti di base

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali
28.05	Metalli alcalini e alcalino-terrosi ; metalli della terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega tra loro ; mercurio : D. Mercurio : I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non ecceda 224 UCE	17 tonnellate
73.02	Ferro-leghe : A. Ferro-manganese : II. altro C. Ferro-silicio D. Ferro-silicio-manganese E. Ferro-cromo e ferro-silicio-cromo : I. Ferro-cromo di cui ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbone inferiore o uguale a 0,10 % e una quantità di cromo superiore a 30 % fino ad un massimo di 90 % (ferro-cromo ultraraffinato)	60 tonnellate 4.000 tonnellate 600 tonnellate 1.000 tonnellate 500 tonnellate
76.01	Alluminio greggio, cascami e rottami di alluminio : A. Alluminio greggio	1.750 tonnellate
73.01	Piombo greggio (anche argentifero) ; cascami e rottami di piombo : A. Piombo greggio : II. altro	650 tonnellate
79.01	Zinco greggio ; cascami e rottami di zinco : A. Zinco greggio	550 tonnellate

ALLEGATO A

relativo ai prodotti contemplati all'articolo 15

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie : B. altri
ex 05.09	Avorio, tartaruga, corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri ; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, comprese le barbe e i cascami : - Avorio, tartaruga, unghie di tartaruga
05.13	Spugne naturali
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita ; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali : ex B. altri : - Gomma lacca imbianchita
13.03	Succhi e estratti vegetali ; sostanze pectiche, pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali : A. Succhi ed estratti vegetali : VI. di luppolo ex B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati : - Sostanze pectiche e pectinati C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori di panieriaio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili) : A. Vimini : II. altri B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta ex C. altre : - Bambù, canne e simili, canne d'India, giunchi e simili, non greggi o semplicemente spaccati
ex 14.02	Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie : - con supporto - altri : - Crine vegetale - Capoc : - non greggio

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 14.05	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove : - ad eccezione delle materie prime vegetali per la tintura o la concia, i semi duri, i vinaccioli, i gusci e le noci (noci di corozo, palma dum e simili) da tagliare : - con supporto
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente ; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente : B. altre
17.02	Altri zuccheri allo stato solido, sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : A. Lattosio e sciroppo di lattosio : I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro B. Glucosio e sciroppo di glucosio : I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro
18.03	Cacao in massa o in pezzi (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
19.02	Estratti di malto ; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta ; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze ; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti
21.03	Farina di senapa e senapa preparata
21.04	Salse ; condimenti composti : B. Salse a base di polpa di pomodoro C. altri
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi ; zuppe, minestre o brodi, preparati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti ; lieviti artificiali preparati : B. Lieviti naturali morti : I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno II. altri C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati G. altre : I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte : a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) : ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola : - ad esclusione degli idrolizzati di proteine, degli autolizzati di lievito e dei cuori di palma
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n° 20.07
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.08	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più ; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande : - ad esclusione delle acquaviti di prugne commercializzate dette "Sjlivovica"

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
24.02	Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine ; colle di caseine : A. Caseine C. altri
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine : A. Albumine : II. altre : a) Ovoalbumina e lattealbumina
35.05	Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle d'amido o di fecola
38.12	Bozzine preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili : A. Bozzine preparate ed appretti preparati : I. a base di sostanze amidacee
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove : T. D-Glucitolo (sorbite), diverso da quello della sottovoce 29.04 C III

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO B

relativo al regime tariffario e alle modalità da applicare a
talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
contemplati all'articolo 19

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio da applicare
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali : A. Acido stearico B. Acido oleico D. Alcoli grassi industriali	2 % 5 % 6 %
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta d'altre materie B. Gomme da masticare del genere "chewing-gum" C. Preparazione detta "cioccolato bianco" D. altri	9 % (em con riscoss. mass. del 23 %) (em con riscoss. mass. del 27 % + daz) (em con riscoss. mass. del 27 % + daz)
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao : A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio B. Gelati C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao D. altre : I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti da latte : a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g b) altre : - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte : a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 % : 1: in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	em (em con riscoss. mass. del 27 % + daz) (em con riscoss. mass. del 27 % + daz) em 6 % + em (em con riscoss. mass. del 27 % + daz)

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio da applicare
18.06 (segue)	2. altre : - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 % : 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2. altre : - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg c) uguale o superiore a 26 % : 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2. altre : - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	em 6 % + em em em 6 % + em em em 6 % + em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : "puffed-rice", "corn-flakes" e simili	em
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti ; lieviti artificiali preparati : A. Lieviti naturali vivi : - I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) II. Lieviti di panificazione III. altri	8 % em 10 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati B. Paste alimentari non ripiene, cotte ; paste alimentari ripiene C. Gelati D. Yogurt preparati ; lattini in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari E. Preparazioni dette "fondute"	em em em em (em con riscoss. (mass. di 25 UCE per 100 kg di peso netto)

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio da applicare
21.07 (segue)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em
	2. altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em
	2. altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em
VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 % :		
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :		
- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em	
- altre	6 % + em	
b) altre :		
- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em	
- altre	6 % + em	
IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 % :		
- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em	
- altre	6 % + em	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO C

relativo ai prodotti contemplati all'articolo 24

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.02	<p>Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :</p> <p>A. delle specie domestiche :</p> <p>II. altri :</p> <p>a) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (a)</p>
02.01	<p>Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n° 01.01 al n° 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :</p> <p>A. Carni :</p> <p>II. della specie bovina :</p> <p>a) fresche o refrigerate :</p> <p>1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati :</p> <p>aa) carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (a)</p> <p>2. Quarti anteriori e busti :</p> <p>aa) quarti anteriori aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (a)</p> <p>3. Quarti posteriori e selle :</p> <p>aa) quarti posteriori aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg - aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 67 kg quando si tratta del taglio detto "pistola" - che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (a)</p>
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.	

PAGINA BIANCA

PROTOCOLLO N. 2

**relativo alla cooperazione finanziaria
tra la Repubblica federativa socialista di Iugoslavia
e la Comunità economica europea**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1

Nel quadro della cooperazione finanziaria, la Comunità partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico della Jugoslavia e che presentano un interesse comune per la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e per la Comunità.

ARTICOLO 2

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di messa in atto della cooperazione finanziaria, potrà essere impegnato un importo complessivo di 200 milioni di unità di conto europee (UCE) sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata la "Banca", concessi sulle sue risorse proprie.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è utilizzato per la partecipazione al finanziamento di determinati progetti d'investimento, presentati alla Banca dalle banche o da organizzazioni di lavoro associato che hanno sede in Jugoslavia.
3. L'esame dell'ammissibilità dei progetti e la concessione dei prestiti si effettuano secondo le modalità, condizioni e procedure stabilite dallo statuto della Banca.

ARTICOLO 3^{*}

1. Le somme da impegnare ogni anno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, debbono essere ripartite con la massima regolarità su tutta la durata di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo di applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato.

2. Le eventuali rimanenze dei fondi non impegnati alla fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, potranno essere utilizzate sino ad esaurimento. In questo caso l'utilizzazione avverrà con modalità identiche a quelle stabilite nel presente protocollo.

ARTICOLO 4

I prestiti della Banca sono concessi a condizioni di durata determinate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti ; il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito.

ARTICOLO 5

Il contributo della Banca alla realizzazione di progetti può assumere la forma di cofinanziamento al quale possono partecipare in particolare le banche iugoslave e gli organismi e gli istituti di credito degli Stati membri o di Stati terzi, oppure gli organismi finanziari internazionali.

ARTICOLO 6

Le organizzazioni di lavoro associato, costituite a norma di legge iugoslava, con o senza partecipazione, sotto forma di impresa comune, degli investitori stranieri, possono beneficiare a parità di condizioni dei finanziamenti stabiliti nel quadro della cooperazione finanziaria.

ARTICOLO 7

I beneficiari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo della cooperazione finanziaria tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Comunità economica europea.

La Banca si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.

ARTICOLO 8

1. La partecipazione alle aggiudicazioni, alle gare di appalto ed ai contratti si svolge in base alle pratiche ed agli usi della Banca.
2. La Jugoslavia riserva agli appalti e ai contratti stipulati per l'esecuzione di progetti finanziati a titolo della cooperazione finanziaria un regime fiscale e doganale almeno altrettanto favorevole quanto quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 9

La Jugoslavia prende le misure necessarie affinché gli interessi e qualsiasi altra somma dovuta alla Banca a titolo dei prestiti concessi in virtù della cooperazione finanziaria siano esonerati da qualsiasi tassa o prelievo fiscale, imposti dalla Federazione, dalle repubbliche, dalle province autonome o dai comuni.

ARTICOLO 10

La concessione di un prestito ad un beneficiario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può essere subordinata, da parte della Banca, alla garanzia della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

ARTICOLO 11

Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente protocollo, la Jugoslavia s'impegna, conformemente alla sua legislazione interna, a mettere a disposizione dei debitori beneficiari o dei garanti di detti prestiti la valuta necessaria per il servizio degli interessi, delle provvigioni ed altri oneri e al rimborso del capitale.

ARTICOLO 12

PROTOCOLLO N. 3

**relativo alla definizione
della nozione di «prodotti originari» e ai metodi
di cooperazione amministrativa**

PAGINA BIANCA

TITOLO IDEFINIZIONE DELLA NOZIONE
"PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 1

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, a condizione che siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 5, sono considerati :

1. come prodotti originari della Jugoslavia ;
 - a) i prodotti totalmente ottenutivi ;
 - b) i prodotti ottenuti in Jugoslavia, e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

Tale condizione non si applica, tuttavia, ai prodotti originari della Comunità, ai sensi del paragrafo 2 qui di seguito, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni in Jugoslavia, a condizione che queste siano superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti enumerate all'articolo 3, paragrafo 3

2. come prodotti originari della Comunità ;

- a) i prodotti totalmente ottenutivi ;
- b) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

Tale condizione non si applica tuttavia, ai prodotti originari della Jugoslavia, ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni nella Comunità.

3. I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Cio' nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

ARTICOLO 2

Sono considerati come "totalmente ottenuti" in Jugoslavia o nella Comunità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a) :

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo e dal loro fondo marino ed oceanico ;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti ;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati ;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi che ivi sono allevati ;

- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate ;
- f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi ;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f) ;
- h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero di materie prime ;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate ;
- j) le merci ivi contenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) ad i).

ARTICOLO 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti :
 - a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'allegato II ed alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco ;

b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III.

Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

2. Allorquando, per un determinato prodotto ottenuto, una norma di percentuale limite, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi se essi sono differenti.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria :
 - a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione nel loro stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe) ;
 - b) le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi ;

- c) i) i cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli ;
- ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci, scatole o su tavolette ecc. ed ogni altra semplice operazione di condizionamento ;
- d) l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari ;
- e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente protocollo per poter essere considerati originari ;
- f) la semplice riunione di parti degli articoli per costituire un articolo completo ;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad f) ;
- h) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 4

Allorquando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in Jugoslavia o nella Comunità siano considerate originarie soltanto alla condizione che il valore dei prodotti lavorati non superi una determinata percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono :

- da un lato,

per quel che concerne i prodotti di cui è comprovata l'importazione : il loro valore in dogana al momento dell'importazione ;

per quel che concerne i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo verificabile pagato per detti prodotti nel territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione ;

- dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

ARTICOLO 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono considerati direttamente trasportati dal Marocco nella Comunità o dalla Comunità in Marocco, i prodotti originari il cui trasporto si effettua senza passare da territori diversi da quelli delle parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Jugoslavia o della Comunità, consistente in una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopraindicati, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi territori sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o del paese in cui è stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e carico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, è fornita presentando alle autorità doganali competenti della Comunità o della Jugoslavia :
- a) un titolo giustificativo del trasporto unico predisposto nel paese di esportazione ed in base al quale è stato attraversato il paese di transito ;
 - b) o da un'attestazione, rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente :
 - una descrizione esatta delle merci ;
 - la data di scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione della nave impiegata ;
 - la certificazione delle condizioni nelle quali è stata effettuata la sosta delle merci ;
 - c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

TITOLO II

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 6

1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo.

Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), sempreché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore unitario non superi le 1420 unità di conto europee, la prova del carattere originario ai sensi del presente protocollo può essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo.

Sino al 30 aprile 1981 incluso, l'unità di conto europea da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunità è l'equivalente in quella moneta nazionale dell'unità di conto europea in vigore alla data del 30 giugno 1978. Per ciascun biennio successivo, essa avrà il controvalore, in quella moneta nazionale, in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio.

Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in UCE sopra indicati nonché all'articolo 17, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunità all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla Comunità al Comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazionale di un dato paese

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro, lo Stato importatore riconosce l'importo notificato dallo Stato membro considerato.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, contemplato nei capitoli 84 ed 85 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale sia importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso è considerato

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

come un articolo unico e si puo' presentare un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che fanno parte della sua attrezzatura normale, ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
4. Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto d'articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del valore totale degli assortimenti.

ARTICOLO 7

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata.
2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nota speciale che indica le condizioni in cui è stato rilasciato.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Tale domanda è redatta sul formulario che figura all'allegato V del presente protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo.
4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato soltanto se può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo.
5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

ARTICOLO 8

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo.
2. Per verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.
3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. In particolare, esse verificano se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo scopo la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale

parte non sia completamente compilata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee.

4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

ARTICOLO 9

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è compilato secondo la formula il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo. Questa formula è stampata in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione ; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro ed in stampatello.

Il formato del certificato è di mm 210 x 297, ed è consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per quel che concerne la lunghezza. La carta impiegata è carta collata bianca per scrittura non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 25 grammi al m². Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde, in modo da far rilasciare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni certificato si fa riferimento a tale autorizzazione. Ogni certificato è munito di una menzione che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. Porta, inoltre, un numero di serie stampato o meno, destinato ad individuarlo.

ARTICOLO 10

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato, richiedere il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
2. L'esportatore od il suo rappresentante presenta, insieme alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

ARTICOLO 11

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio delle dogane dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.

ARTICOLO 12

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Le autorità suddette hanno la facoltà di esigerne la traduzione. Esse possono, inoltre, esigere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

ARTICOLO 13

1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato di importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza del termine suddetto.

ARTICOLO 14

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità di importazione delle merci, non comporta ipso facto la invalidità del certificato se viene debitamente accertato che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.

ARTICOLO 15

Lo sostituzione di uno o più certificati di circolazione delle merci EUR. 1 con uno o più altri certificati EUR. 1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata all'ufficio doganale dove si trovano le merci.

ARTICOLO 16

Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo è compilato dall'esportatore o, sotto la responsabilità di questi, dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Se le merci contenute nella spedizione sono già state oggetto di controllo nello Stato d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari", l'esportatore può indicare nella rubrica "osservazioni" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno di e 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m².

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato ad individuarlo.

E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

ARTICOLO 17

1. Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempre che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e sempre che non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale, le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 90 unità di conto europee quando si tratta di piccole spedizioni o a 285 unità di conto europee, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 18

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Jugoslavia per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Jugoslavia o nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché ottemperino alle condizioni previste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie della Comunità o della Jugoslavia e purché sia data dimostrazione probante alle autorità doganali :

- a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunità o dalla Jugoslavia nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte ;
 - b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Jugoslavia o nella Comunità ;
 - c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o immediatamente dopo in Jugoslavia o nella Comunità, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione ;
 - d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione presso tale esposizione.
2. Alle autorità di dogana deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali sono state esposte.
3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali e che hanno per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo doganale.

ARTICOLO 19

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3, l'esportatore deve :

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce ;
- attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 all'atto dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni : "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "IZDATO NAKNADNO".

ARTICOLO 20

In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali, che l'hanno rilasciato, un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni : "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE".

ARTICOLO 21

La Jugoslavia e la Comunità prendono le misure necessarie per evitare che siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservare nel loro stato le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che durante il loro trasporto sostano in una zona franca situata sul loro territorio.

ARTICOLO 22

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, la Jugoslavia e la Comunità si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2.

ARTICOLO 23

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 ovvero compili o faccia compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

ARTICOLO 24

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per campione o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni ottenute e che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al più presto alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora le contestazioni di cui sopra non possano essere risolte tra le autorità doganali dello Stato di importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

ARTICOLO 25

Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 26

1. E' istituito un "Comitato di cooperazione doganale" incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
2. Il Comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali della Jugoslavia.

ARTICOLO 27

La Comunità e la Jugoslavia adottano le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformità degli articoli 11 e 12 del presente protocollo, a far data dal giorno di entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 28

La Comunità e la Jugoslavia adottano, per quanto le concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 29

Le parti contraenti convengono di prendere le misure necessarie per evitare nell'applicazione del presente protocollo le distorsioni del traffico. Il Consiglio di cooperazione esamina, su domanda di una delle due parti e si pronuncia entro un termine ragionevole circa l'adozione di misure appropriate nell'ambito del presente protocollo.

ARTICOLO 30

Gli allegati al presente protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.

ARTICOLO 31

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio e sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Jugoslavia possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti giustificativi del trasporto diretto.

ARTICOLO 32

Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato.

ALLEGATO INOTE ESPLICATIVENota 1 - ad articolo 1 e 2

Le espressioni "la Comunità" o "la Jugoslavia" comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Jugoslavia.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

Nota 2 - ad articolo 1

Allo scopo di determinare se una merce è originaria della Comunità o della Jugoslavia non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 - ad articolo 3, paragrafi 1 e 2 e ad articolo 4

Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la norma di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.

Nota 4 - ad articolo 1

Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che abbiano un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

Nota 5 - ad articolo 2, lettera f)

L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi :

- immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Jugoslavia,
- che battono bandiera di uno Stato membro o della Jugoslavia ;
- che, per quanto riguarda gli Stati membri, appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri o ad una società avente la sede principale in uno Stato membro e di cui l'amministratore o gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini degli Stati membri e di cui, inoltre, il capitale, per quanto concerne le società di persone o le società a responsabilità limitata, appartiene almeno per il 50 % agli Stati membri, a collettività pubbliche o a cittadini degli Stati membri ;

- che, per quanto concerne la Jugoslavia, appartengono almeno per il 51 % a cittadini della Jugoslavia o ad organizzazioni di lavoro associato aventi sede principale in Jugoslavia e di cui l'amministratore o gli amministratori ed i membri dell'organo d'amministrazione sono cittadini della Jugoslavia e di cui, inoltre, per quanto concerne gli investimenti di stranieri nelle organizzazioni di lavoro associato iugoslave, almeno il 51 % degli investimenti appartiene a cittadini della Jugoslavia o ad organizzazioni di lavoro associato iugoslave ;
- il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri o della Jugoslavia ;
- e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, da cittadini degli Stati membri o della Jugoslavia.

Nota 6 - ad articolo 4

Per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati.

Per "valore in dogana" si intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

ELENCO A

**Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano
un cambiamento della voce doganale,
ma che non conferiscono il carattere
di «prodotti originari»
ai prodotti che le subiscono,
oppure lo conferiscono a determinate condizioni**

PAGINA BIANCA

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04	
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia ; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci ; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati	Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n° 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema	
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n° 07.01	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02 e 07.03	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n° 08.01 al: n° 08.09 incluso	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
08 12	Frutta seche (escluse quelle delle voci dal n° 08.01 al n° 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	
11 01	Farine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali	
11 02	Semole, semolini, cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n° 10.06, germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	Fabbricazione a partire da cereali	
11.04	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n° 07.05 o delle frutta comprese al capitolo 8, farine e semolini di sago e di radici e di tuberi compresi nella voce n° 07.06	Fabbricazione a partire da legumi secchi della voce n° 07.05, da prodotti della voce n° 07.06 o da frutta del capitolo 8	
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Fabbricazione a partire da patate	
11 07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire da cereali	
11.08	Amidi e fecole; inulina	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7	
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento	
15 01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 02.05	
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti "briso sugo"	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 02.01 e 02.06	
15.04	Grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Fabbricazione a partire da pesci o mammiferi marini	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
ex 17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna allo stato solido, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 17.02	Altri zuccheri allo stato solido aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 17.02	Altri zuccheri allo stato solido non aromatizzati o colorati; sciroppi di zucchero non aromatizzati o colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	Fabbricazione a partire da prodotti di qualsiasi specie	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 17.03	Melassi, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 19.02	Estratti di malto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 11.07	
ex 19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.03	Paste alimentari		Fabbricazione a partire da grano duro
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da fecola di patate	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed rice", "corn-flakes" e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi (1) oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecole e prodotti simili	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo zea indurata oppure di frumento duro.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
n° della tariffa doganale	Designazione		
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati	
20.03	Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : A. Frutta a guscio B. Altre	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	Fabbricazione, senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati "prodotti originari" dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60 % del valore del prodotto finito
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 21.02	Cicoria torrefatta e suoi estratti	Fabbricazione a partire da cicoria fresca o secca	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi ; zuppe, minestre o brodi preparati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 20.02	
ex 21.07	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche; esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n° 20.07	Fabbricazione a partire da succhi di frutta (1) in cui si fa uso di prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
22.06	Vermut ed altri vini, di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.03	Alcole etilico non denaturato di 80° e più ; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati" per la fabbricazione delle bevande	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
ex 23.03	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso	Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco	
23.04	Panelli, sansa di olive, ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi	
ex 24.02	Sigarette ; sigari e sigaretti, tabacco da fumo		Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie utilizzate della voce n° 24.01 sono "prodotti originari"

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottindicato risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 29.38	Solfato d'alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 32.04 e 32.05 (1)	
32.07	Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come "sostanze luminescenti"	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche, quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato (1)	
ex 33.06	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	Fabbricazione a partire da oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti, e resinoidi (1)	
35.05	Destrina e colle di destina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle di amido o di fecola		Fabbricazione a partire da granturco o patate
ex 35.07	Preparazioni destinate a chiarificare la birra composte di papaina e di bentonite ; preparazioni enzimatiche per il disincolaggio dei tessuti		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 37.02 (1)	
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 37.01 (1)	

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 37.01 o 37.02 (1)	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazioni in forme, in recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.13	Preparazione per il decapaggio dei metalli ; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.15	"Acceleranti di vulcanizzazione" preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oli di flemma e l'olio di Dippel - gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici - gli acidi solfonafthenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonafthenici - i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolamine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali - gli alchilbenzoli o alchilnaftalini, in miscele - gli scambiatori di ioni - i catalizzatori - le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche - i cementi, le malte e composizioni simili, refrattari - gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas - i carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n° 38.01) in composizioni metallo-grafitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre, o di altri semi-prodotti - la sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce n° 29.04 - le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante 		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 39.02	Prodotti di polimerizzazione		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n° 39.01 al n° 39.06 incluso, esclusi ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, e stecche per busti, per vestiti e accessori di vestimenta e simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mescole, dette "mescole-madri", costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicilica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non è superiore al 50 % del valore del prodotto finito
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n° 41.02 al n° 41.06 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio) ; il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e similari della voce n° ex 43.02 (1)	
ex 44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno, esclusi quelli di pannelli di fibre		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure
ex 44.28	Legno preparato per fiammiferi ; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno in fucelli	
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n° 45.01

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 48.07	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
ex 48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi e contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 49.11	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 49.11	
50.04 (1)	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n° 50.04
50.05 (1)	Filati di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 50.03
ex 50.07 (1)	Filati di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti compresi tra le voci nn. 50.01 e 50.03 incluso
ex 50.07 (1)	Imitazioni del catgut preparate con fili di seta		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 50.01 o da prodotti della voce n° 50.03 non cardati né pettinati

(1) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
50.09 (2)	Tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 50.02 o della voce n° 50.03
51.01 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.02 (1)	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazione del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.03 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04 (2)	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
52.01 (1)	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo e filati tessili metallizzati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami, non cardati né pettinati
52.02 (2)	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n° 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili, fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o da loro cascami

- (1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.
- (2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :
- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci nn. ex 51.01 e ex 58.07 ;
 - al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
53.06 (1)	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 53.01 e 53.03
53.07 (1)	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 53.01 e 53.03
53.08 (1)	Filati di pelli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da pelli fini greggi della voce n° 53.02
53.09 (1)	Filati di pelli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da pelli grossolani della voce n° 53.02 o da crini della voce n° 05.03, greggi
53.10 (1)	Filati di lana, di pelli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 05.03 e da 53.01 a 53.04 incluso
53.11 (2)	Tessuti di lana o di pelli fini		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci da n° 53.01 a n° 53.05 incluso
53.12 (2)	Tessuti di pelli grossolani o di crine		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 53.02 al n° 53.05 incluso o a partire da crine della voce n° 05.03
54.03 (1)	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 54.01, non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce n° 54.02
54.04 (1)	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
54.05 (2)	Tessuti di lino o di ramiè		Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02

- (1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.
- (2) Per tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :
- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di pollecere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
 - al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
55.05 (1)	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.06 (1)	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.07 (2)	Tessuti di cotone a punto di garza		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.08 (2)	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.09 (2)	Altri tessuti di cotone		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci nn. ex 51.01 e ex 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere di alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
56.05 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07 (2)	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 56.01, 56.02 e 56.03 incluso
57.06 (1)	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce n° 57.03		Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n° 57.03
ex 57.07 (1)	Filati di canapa		Fabbricazione a partire da canapa greggia
ex 57.07 (1)	Filati di altre fibre tessili vegetali esclusi i filati di canapa		Fabbricazione a partire da fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04 incluso
ex 57.07	Filati di carta		Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 47, da prodotti chimici, paste tessili o fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche e artificiali; in fiocchi o loro cascami, non cardati né pettinati
57.10 (2)	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n° 57.03		Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n° 57.03

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nella quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nella quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 57.11 (2)	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 57.01, 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n° 57.07
ex 57.11	Tessuti di filati di carta		Fabbricazione a partire da carta, da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami
58.01 (1)	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso
58.02 (1)	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n° 57.07
58.04 (1)	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
58.05 (1)	Nastri, galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incolati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n° 58.06		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.06 (1)	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, o dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.07 (1)	Filati di ciniglia ; filati spiralati (vergo linati), diversi da quelli della voce n° 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza ; ghianda, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.08 (1)	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.09 (1)	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati ; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
59.01 (1)	Ovate o manufatti di ovatta ; borre di cimaturo, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polistirene, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 59.02 (1)	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati esclusi i feltri all'ago anche impregnati o spalmati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
ex 59.02 (1)	Feltri all'ago anche impregnati o spalmati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili ; ottenuti a partire da fibre o da fasci continui di polipropilene i cui filamenti hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
59.03 (1)	"Stoffe non tessute" e manufatti di "stoffe non tessute" anche impregnati o spalmati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.04 (1)	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n° 57.07
59.05 (1)	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n° 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n° 57.07
59.06 (1)	Altri manufatti ottenuti, con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n° 57.07
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Fabbricazione a partire da filati

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliuretano, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
59.08	Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie		Fabbricazione a partire da filati
59.10 (1)	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili
ex 59.11	Tessuti gommati, diversi da quelli a maglia, ad esclusione di quelli costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue, disposti parallelamente, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici		Fabbricazione a partire da filati
ex 59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue, disposti parallelamente, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici		Fabbricazione a partire da prodotti chimici
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		Fabbricazione a partire da filati
59.13 (1)	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Fabbricazione a partire da filati semplici

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polistirene, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 53.37;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
59.15 (1)	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, dal n° 57.01 al n° 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.16 (1)	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, dal n° 57.01 al n° 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.17 (1)	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, dal n° 57.01 al n° 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
ex capitolo 60 (1)	Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da prodotti delle voci dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (2)
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (2)

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 60.06	Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)
ex 61.01	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) (2)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati, esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 61.02	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) (2)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, separati e polsini		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, non ricamati		Fabbricazione a partire da filati semplici greggi (1) (2) (3)
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati		Fabbricazione a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili (1) (2)
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)

- (1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.
- (2) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.
- (3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
61.07	Cravatte		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)
ex 61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)
ex 61.10	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) (2)
ex 61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc., esclusi i colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)
ex 61.11	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
62.01	Coperte		Fabbricazione a partire da filati greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compreso (2) (3)
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati		Fabbricazione a partire da filati semplici greggi (2) (3)
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami (1) (2)
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Fabbricazione a partire da filati semplici e greggi (1) (2)
ex 62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature		Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n° 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n° 65.01, anche guarniti		Fabbricazione a partire da fibre tessili
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pezzi o feltro (in pezzi, ma non in striscie), anche guarniti		Fabbricazione a partire o da filati, o da fibre tessili
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-terde, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.07	Vetro colato o laminato e "vetro per vetrata" (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
71.15	Lavori di perle fini; di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
73.07	Ferro ed acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro ed acciaio semplicemente stozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 73.06	
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiera, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 73.07	

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
73.09	Larghi piatti di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 73.07 o 73.08	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo, barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 73.07	
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti e rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 o 73.13	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 73.10	
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, contro-rotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 73.06
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n° 73.19		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 73.06 e 73.07 e della voce n° 73.15 sotto le forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione e trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione e trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.07	Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.08	Accessori per tubi, di rame (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.15	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernocchi, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
74.16	Molle di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti manicotti, flange, ecc.) di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco 3.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.16	Altri lavori di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.02	Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate, di magnesio; altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m ² (non compreso il supporto) ; polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
78.05	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco ; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'articolo B.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m ² (non compreso il supporto) ; polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccor-di, gomiti, giunti, manicotti, flange ecc.) di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbuitire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito (1)
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito (1)
ex Cap. 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuati materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito (2)

- (1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.
- (2) Queste disposizioni particolari non vengono applicate agli elementi di combustibile di cui alla voce 84.59 fino al 31 dicembre 1984.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
34.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
ex 34.41	Macchine per cucire (tessuti cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti o pezzi staccati "non originari" il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione : - che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) siano prodotti "originari", - e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag, siano prodotti "originari"
ex Capitolo 35	Macchine ed apparecchi elettrici ; materiali destinati ad usi elettrotecnici, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 35,14 e 35,15		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;
- b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : - che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari" - e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito (2)
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radio-diffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando		Lavorazione, trasformazione e montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : - che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari" - e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito (2)
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate ; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
Ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, esclusi i prodotti della voce n° 87.09		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;
- b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
37.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ed a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, pezzi e parti (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
ex Cap. 90	Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, esclusi i prodotti delle voci nn. 90.05, 90.07 (esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia ad accensione elettrica), 90.08, 90.12 e 90.26		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
ex 90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi compresi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi da lampade e tubi a scarica della voce n° 85.20, esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia, ad accensione elettrica		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono impiegati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore, dei prodotti, parti e pezzi (1) impiegati sia rappresentato da prodotti "originari"

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione:

- per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i concatori di produzione, di controllo e di taratura		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci nn. 91.04 e 91.08		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito.

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;
- b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti della voce n° 92.11		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione: <ul style="list-style-type: none"> - che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari" - e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 5 % del valore del prodotto finito (2)

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

(2) Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
Capitolo 93	Armi e munizioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 96.01	Oggetti di spazzolificio (spazzole, spazzolini, scope-spazzole, pennelli e simili), comprese le spazzole costituenti elementi di macchine, rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale sono impiegati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbizzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostраторi per macchine da scrivere e nastri inchiostраторi simili, anche montati su bobine ; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

PAGINA BIANCA

ALLEGATO III

ELENCO B

**Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo
al cambiamento della voce doganale,
ma che tuttavia conferiscono il carattere
di «prodotti originari»
ai prodotti che ne sono oggetto**

PAGINA BIANCA

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
ex 05.02	Setole di maiale o di cinghiale preparate	L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati "non originari", nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc., dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n° 73.37, nonché nei prodotti delle voci nn. 97.07 e 98.03 non ha l'effetto di far perdere il carattere di "prodotti originari" ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito.
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali	Preparazione di setole di maiale o di cinghiale mediante pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento
ex 15.10	Alcoli grassi industriali	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti non originari il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito
ex 17.01	Zuccheri di barbabietola o di canna, allo stato solido, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali
ex 17.02	Lattosio, glucosio, zucchero d'acero e altri zuccheri, allo stato solido, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da zuccheri di barbabietola o di canna allo stato solido senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 17.03	Melassi, aromatizzati o con aggiunta di coloranti	Fabbricazione a partire da altri zuccheri allo stato solido senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da prodotti senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 22.09	Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50°	Fabbricazione a partire da farina di senapa
		Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15 % del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
ex 25.19	Altro ossido di magnesio anche chimicamente puro	Fabbricazione a partire da carbonato di magnesio naturale (magnesite)
ex 25.32	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex Cap. da 28 a 37	Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, eccetto l'anidride solforica (ex 28.13), i fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati (ex 31.03), i tannini (ex 32.01), gli oli essenziali, i resinoidi e i sottoprodotti terpenici (ex 33.01), le preparazioni destinate a intenerire la carne e le preparazioni destinate a chiarificare la birra, composte di papaina e bentonite e le preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessuti (ex 35.07)	Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 28.13	Anidride solforica	Fabbricazione a partire da anidride solforosa
ex 31.03	Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati	Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente
ex 32.01	Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti ; resinoidi	Fabbricazione a partire da soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenuti per "effleurage" o macerazione
ex 33.01	Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	Fabbricazione a partire da oli essenziali liquidi o concreti e da resinoidi
ex 35.07	Preparazioni destinate a intenerire la carne e a chiarificare la birra, composte di papaina e di bentonite ; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessuti	Fabbricazione a partire da enzimi o da enzimi preparati il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
ex Cap. 38	Prodotti diversi delle industrie chimiche, eccetto il tallol raffinato (ex 38.05), l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, purificata (ex 38.07), la pece nera (pece di catrame vegetale) (ex 38.09)	Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 38.07	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia
ex 38.09	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione dal catrame di legno
ex Cap. 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 39.02	Pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio
ex 40.01	Lastre "crêpe" di gomma per suole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma vulcanizzata, nudi
ex 41.01	Pelli di ovini senza vello	Sianatura di pelli di ovini
ex 41.02	Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli di bovini (compresi bufali) e di equini, semplicemente conciate
ex 41.03	Pelli ovine, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli caprine, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate
ex 41.05	Pelli preparate, ma non pergamenate, di altri animali, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 43.02	Pelli confezionate	Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate
ex 44.22	Fusti, botti, mastelli, secchie e altri lavori di bottaio e loro parti	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, anche segato sui due lati principali, ma non altrimenti lavorato

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
ex 50.03	Cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura
ex 50.09	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzazione, desmottamento ("spincetage"), rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito
ex 51.04		
ex 53.11		
ex 53.12		
ex 54.05		
ex 55.07		
ex 55.08		
ex 55.09		
ex 56.07		
ex 59.14	Reticelle ad incandescenza	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
ex 67.01	Spolverini e scopette di piume	Fabbricazione a partire da piume, parti di piume e calugine
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche	Taglio, aggiustamento ed incollaggio di abrasivi che per la forma non sono riconoscibili come destinati all'uso a mano
ex 68.13	Lavori di amianto ; lavori di miscela a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscela a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di lavori di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette tagliate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toilette, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n° 70.19	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito o decorazione eseguita completamente a mano, ad esclusione della stampa serigrafica, di oggetti di vetro soffiati a bocca, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati	Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio : - nelle forme indicate alle voci dal n° 73,07 al n° 73,13 incluso - nelle forme di cui alla voce n° 73,14	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n° 73.06 Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
ex 74.01	Rame da affinazione (blisters ed altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n° 75,05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o con processi chimici delle metalline "speiss" ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
ex 75.01	Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio	Affinaggio per elettrolisi, per fusione o per via chimica di avanzi e rottami
ex 76.01	Alluminio greggio	Fabbricazione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami
76.16	Altri lavori di alluminio	Fabbricazione per la quale sono utilizzate delle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio; lamiere o nastri spiegati di alluminio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 77.02	Altri lavori di magnesio	Fabbricazione a partire da barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate di magnesio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 79.01	Piombo affinato	Produzione per affinazione termica di piombo d'opera
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 82.09	Coltelli a lama trinciante e dentata (compresi i roncòli chiudibili), esclusi i coltelli della voce n° 82.06	Fabbricazione a partire da lame di coltelli
ex 83.06	Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 84.05	Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n° 87.01) e macchine semifisse, a vapore	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei prezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione : <ul style="list-style-type: none"> - che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) siano prodotti "originari" - e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig zag, siano prodotti "originari"

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari", il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da "prodotti originari" (1)
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari", il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da "prodotti originari" (1)
87.06	Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n° 87.01 al n° 87.03 incluso	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito
ex 94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n° 94.02), di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m ² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito (2)
ex 94.03	Altri mobili, di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m ² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito (2)
ex 95.05	Lavori di tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire da tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio, lavorati

(1) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 % per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

(2) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, non originari, rientranti nella composizione del prodotto.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
ex 95.08	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorati, o a partire da schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo
ex 96.01	Oggetti di spazzolificio	Fabbricazione per la quale sono utilizzate le teste preparate per oggetti di spazzolificio, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 97.06	Teste di mazze da golf di legno o di altre materie	Fabbricazione a partire da sbozzi
ex 98.11	Pipe (comprese le teste)	Fabbricazione a partire dagli sbozzi

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO IVELENCO

Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo

N° della tariffa doganale	Designazione
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
da 27.09 a 27.16	Oli minerali e prodotti della loro distillazione ; materie bituminose, cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi : - aciclici, - cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni, - benzolo, toluolo, xiloli, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO V

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR. 1 N. A 000.000	
		Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra	
		e	
		(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (1)	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		7. Osservazioni	
(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».	8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci		9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)
			10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (2) modello _____ n. _____ del _____ Ufficio doganale _____ Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato _____ A _____, addì _____ (Firma)		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a _____, addì _____ (Firma)	

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

Timbro

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a _____, addi _____</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegare osservazioni).</p> <p>Fatto a _____, addi _____</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>⁽¹⁾ Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1 N. A 000.000		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro		
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
	7. Osservazioni		
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾ , designazione delle merci	9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accertare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a _____, addì _____

(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci trasportate tal quali.

ALLEGATO VI

FORMULARIO EUR. 2 N.		1 Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra ⁽¹⁾ e	
2 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	3 Dichiarazione dell'esportatore Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1.		
4 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	5 Luogo e data		
	6 Firma dell'esportatore		
7 Osservazioni (?)	8 Paese d'origine (?)	9 Paese di destinazione (*)	
		10 Peso lordo (kg)	
11 Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci		12 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (*) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore	

 (RECIO)
 Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<p>13 Richiesta di controllo</p> <p>Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*).</p> <p>Fatto a _____, addì _____ 19____</p> <p style="text-align: right;">Timbro dell'ufficio</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p>14 Risultato del controllo</p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (*);</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (*)</p> <p>Fatto a _____, addì _____ 19____</p> <p style="text-align: right;">Timbro dell'ufficio</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>(*) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.</p>
---	---

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR. 2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/C P 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

(VENSO)